



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 14/05/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 11 maggio 2015, n.115**

Conversione della “Casa di Cura Daunia” con sede in Loc. Macchia di Mauro, Vieste - Attuazione pre intese approvate con D.G.R. n. 683/2014. Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 8/2004 di un Presidio residenziale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 per n. 30 p.l. residenziali e conferma accreditamento istituzionale di n. 30 p.l. residenziali, n. 1 p.l. semiresidenziale e n. 8 prestazioni ambulatoriali piccolo gruppo presso il “Centro di Riabilitazione”, gestito dalla Fondazione Filippo Turati, con sede in Vieste alla Loc. Macchia di Mauro.

### **IL DIRIGENTE**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità.

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS.

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014, avente ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. ha disposto che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio dei provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie.

L'art. 8 della L.R. n. 8/2004, ai commi 1 e 2, prescrive che "tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune", allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. Il medesimo articolo, al successivo comma 3, stabilisce che "alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.1", tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, verifica - ai sensi del successivo comma 5 - l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005 n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

L'articolo 24 della medesima L.R n. 8/2004, ai commi 3 e 9, inoltre, stabilisce che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale" e che "In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, il Dirigente del Settore sanità respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento all'interessato nel termine di otto mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento. Qualora in fase istruttoria sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per l'adeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In caso di diniego o di prescrizione, è data facoltà al richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi dell'articolo

26.”.

Con atto prot. n. 2509 del 22/02/1988 il Sindaco del Comune di Vieste (FG) ha autorizzato la Fondazione Turati ad “aprire al pubblico” un “Centro per prestazioni ambulatoriali di terapia fisica e riabilitazione”.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6084/1989 è stata approvata la nuova configurazione delle prestazioni riabilitative svolte dal “Centro di Recupero Funzionale” - Fondazione Turati di Vieste, nei seguenti termini:

- internato n. 30 posti
- seminternato n. 1 prestazioni giornaliere
- ambulatorio piccolo  
gruppo n. 8 prestazioni giornaliere
- domiciliari n. 4 prestazioni giornaliere.

La “Casa di Cura Daunia” - Fondazione Turati di Vieste, a seguito della sottoscrizione delle pre intese, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 813/2006, è stata accreditata con Determina Dirigenziale del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria n. 83 del 05/05/2008 per le seguenti discipline/posti letto:

- Riabilitazione n. 14 posti letto
- Medicina Generale n. 16 posti letto.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3007 del 27 dicembre 2012, avente ad oggetto: “Legge Regionale 2/2011 - Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata. Approvazione pre intese e modifica R.R. n. 15/2006”, all'allegato “A11”, relativo alla “Casa di Cura Daunia” Fondazione Turati, è stata prevista una nuova configurazione delle discipline/posti letto della medesima Casa di Cura nella seguente misura:

- Riabilitazione n. 14 posti letto
- Medicina Generale n. 12 posti letto.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 17 aprile 2014, avente ad oggetto: “Legge Regionale 2/2011 - DGR 3007/2012 - Integrazione pre intese e modifica R.R. n. 38/2012. Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati ed autorizzati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata”, è stato, tra l'altro precisato e disposto che: “l'approvazione delle presenti pre intese assolve le strutture private interessate, dall'onere riguardante il parere di compatibilità ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L.R. 8/2004, anche per i servizi connessi alle discipline ove lo stesso non risulti in contrasto con le norme vigenti in materia, mentre rimane a carico delle strutture private, l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento, che potrà anche richiesto contestualmente ai sensi art 12 lett. f) della L.R. 26/2006.”.

Tale rimodulazione, così come risulta nella scheda della pre intesa (All A/5) relativa alla “Casa di Cura Daunia - Fondazione Turati” approvata con la sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 683 del 17 aprile 2014, come da nota inserita nella scheda (All A/5) ha previsto che “i posti letto accreditati di cui alla DGR 3007/2012 devono intendersi rideterminati nella misura di 30 p.l. per effetto della ordinanza cautelare n. 536/2013 emessa dal TAR Puglia sez. di Bari. I 30 p.l. saranno riconvertiti in equivalenti n. 30 posti letto di riabilitazione extra ospedaliera ex art. 26 da organizzarsi in moduli di attività residenziale.”.

Con istanza dell'08/05/2014 il Legale Rappresentante della “Casa di Cura Daunia”, gestita dalla Fondazione Filippo Turati - Ente Morale - Onlus - Associata Nazioni Unite, con sede legale in Pistoia alla Via P. Mascagni n. 2, in attuazione delle suddette pre intese ha chiesto:

- “di convertire nr. 30 posti letto accreditati per le specialità di medicina e riabilitazione della “Casa di Cura Daunia” di Vieste, struttura già in esercizio, in equivalenti nr. 30 posti letto di riabilitazione extra

ospedaliera ex art. 26, da organizzarsi in moduli di attività residenziale presso il pre - esistente "Centro di Riabilitazione" di Vieste, già in esercizio con 30 posti letto di riabilitazione extra ospedaliera ex art. 26 a ciclo continuativo e diurno (di cui alla sezione/codice D.01 del Regolamento Regionale 3/2005) e per le seguenti prestazioni giornaliere: seminternato; ambulatorio individuale; ambulatoriale piccolo gruppo; domiciliari;

- di autorizzare, per effetto, l'esercizio e l'accreditamento dei nuovi 30 posti letto di riabilitazione extra ospedaliera ex art. 26 a ciclo continuativo e diurno con annessa attività ambulatoriale, ottenuti attraverso la suddetta conversione, in uno ai 30 posti letto già in esercizio (e già muniti di autorizzazione all'esercizio e accreditati in via provvisoria).".

A tal fine è stata allegata la seguente documentazione:

- istanza di autorizzazione all'esercizio su mod. "AutEserc1", riferita agli ulteriori e nuovi 30 posti letto, debitamente compilata e sottoscritta, con a corredo la documentazione prescritta;
- istanza di accreditamento su mod. "AccrIstit", riferita agli ulteriori e nuovi 30 posti letto, debitamente compilata e sottoscritta, con a corredo la documentazione prescritta.

Inoltre, nella stessa istanza il Legale Rappresentante della Fondazione Turati ha precisato:

- "di aver ottemperato agli adempimenti di competenza del Comune di Vieste in ordine alla variazione di destinazione funzionale (trasformazione della tipologia e della disciplina, senza opere) dei posti letto in ambito sanitario;
- che il possesso dei requisiti minimi, ulteriori, strutturali organizzativi e tecnologici (di cui alla C.M. del 27/3/1984 e al R.R. 3/2005), per la svolgimento a norma delle attività dei nuovi 30 posti letto di riabilitazione ex art. 26, che si aggiungeranno ai 30 posti letto già in esercizio e contrattualizzati, è garantito dal mero adeguamento dei maggiori requisiti minimi, ulteriori, strutturali organizzativi e tecnologici già detenuti per lo svolgimento a norma delle attività della "Casa di Cura Daunia", tuttora in esercizio in regime di accreditamento istituzionale.".

Considerato che:

- la Fondazione Turati ha presentato per il "Centro di Recupero e Riabilitazione Funzionale" entro il 31/12/2007 l'istanza per l'accesso al provvisorio accreditamento, autocertificando il possesso dei requisiti organizzativi ulteriori, e successivamente, entro il 31/12/2012 l'istanza per l'accreditamento istituzionale autocertificando il possesso dei requisiti ulteriori tecnologici e strutturali;
  - ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 12, L.R. n. 4/2010, la presentazione di quest'ultima istanza, contenente l'autocertificazione resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal R.R. n. 3/2005 ha determinato l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale ex lege;
  - il "Centro di Recupero funzionale" e il "Centro per prestazioni ambulatoriali di terapia fisica e riabilitazione" - Fondazione Turati di Vieste, non sono stati oggetto di verifica straordinaria ex D.G.R. n. 1398/2007;
  - il legale rappresentante della "Casa di Cura Daunia" - Fondazione Turati non ha trasmesso a questo Servizio l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, da richiedersi, ai sensi dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004, con apposita istanza (mod. Autreal 7 previsto da D.G.R. 2095/2004) al competente Comune di Vieste (FG);
  - la contestuale richiesta dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, nell'ambito del processo di rimodulazione e riqualificazione della nuova rete ospedaliera privata di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 683/2014 sopra citata, ha reso opportuna una verifica altrettanto contestuale dei requisiti minimi ed ulteriori;
- con nota prot. n. AOO/081/1938/APS1 del 27/05/2014, questo Servizio ha invitato:
- il Legale Rappresentante della "Casa di Cura Daunia" - Fondazione Turati a richiedere al Comune di

Vieste (FG), qualora non avesse già provveduto, l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione e a trasmetterla con sollecitudine a questo Servizio;

- il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ad effettuare la verifica dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini dell'autorizzazione all'esercizio degli ulteriori n. 30 posti letto di riabilitazione ex art. 26 della "Casa di Cura Daunia" - Fondazione Turati presso il "Centro di Riabilitazione" - Fondazione Turati di Vieste, così come individuati nell'allegato "A/5" della citata DGR n. 683/2014;

- il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ad effettuare la verifica dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini dell'accreditamento istituzionale del "Centro di Riabilitazione" Fondazione Turati di Vieste, nella nuova e complessiva configurazione, comprensiva sia dei 30 posti letto previsti dall'allegato "A/5" della citata D.G.R. n. 683/2014 e sia dei 30 posti letto già accreditati ex lege, ubicati presso lo stesso Centro e non verificati in occasione della verifica straordinaria ex D.G.R. n. 1398/2007.

Con nota prot. 0052599 del 16/06/2014, in riscontro all'appena citata nota prot. n. AOO/081/1938/APS1 del 27/05/2014 e ad una precedente prot. n. AOO/081/3692/APS1 del 14/10/2013 con la quale il Servizio APS ha disposto una verifica dei requisiti ex D.G.R. 1398/2007 (verifica straordinaria per l'accesso alle fasi dell'accreditamento provvisorio e poi dell'accreditamento istituzionale) per una serie di strutture, tra cui quella oggetto del presente provvedimento, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ha rilevato alcune carenze strutturali ed organizzative con riferimento al presidio di riabilitazione a ciclo continuativo residenziale di n. 30 p.l. (R.R. n. 3/2005 Sez. D.01) e al presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (R.R. n. 3/2005 Sez. B.02).

Nel frattempo, in sede di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 150, con Legge n. 15 del 27/02/2014, all'art. 7 del medesimo Decreto è stato inserito il comma 1 bis il quale prevede che "All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti", con l'effetto di far slittare il termine di cessazione degli accreditamenti provvisori dal 31/12/2012 al 31/10/2014 e quindi il termine ultimo entro il quale le strutture provvisoriamente accreditate avrebbero dovuto conseguire il possesso dei requisiti ulteriori strutturali e tecnologici, qualora fossero state riscontrate delle carenze.

Con nota prot. 500 del 21/10/2014 la Fondazione Turati ha comunicato la cessazione dell'attività della casa di Cura, avendo ultimato i lavori necessari alla riconversione della stessa in presidio di riabilitazione ex art. 26 per prestazioni residenziali e ambulatoriali.

Con nota pec del 22/10/2014 il comune di Vieste ha trasmesso a questo Servizio atto prot. 19271 del 22/10/2014 con il quale la Fondazione Turati di Vieste è stata autorizzata alla trasformazione/conversione della "Casa di Cura Daunia" ed all'ampliamento del "Centro di Riabilitazione".

Con nota prot. n. 507/3.A59.A del 24/10/2014, in riscontro alla nota dipartimentale che precede, la Fondazione Turati ha comunicato al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG "di aver ottemperato a tutte le prescrizioni in essa rilevate. Pertanto ci dichiariamo fin da ora disponibili ad accogliere una Vs. visita di verifica finalizzata all'ottenimento dell'accreditamento istituzionale del nostro centro di riabilitazione ex art. 26."

Con nota prot. 0006113 del 21/01/2015, facendo seguito alla propria precedente prot. 0052599 del 16/06/2014, dato atto della comunicata rimozione delle carenze da parte della Fondazione, il

Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, con riferimento al presidio di riabilitazione a ciclo continuativo residenziale di n. 30 p.l. (R.R. n. 3/2005 Sez. D.01) e al presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (R.R. n. 3/2005 Sez. B.02) ha attestato la sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici. Alla nota sono stati allegati i contratti "libero professionali dei terapisti della riabilitazione e dello specialista ortopedico."

Con ulteriore nota prot. 0006115 del 21/01/2015, in riscontro all'incarico conferito da questo Servizio - prot. n. AOO/081/1938/APS1 del 27/05/2014, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ha comunicato l'esito delle verifiche, dichiarando, analogamente a quanto già espresso per il presidio residenziale ed ambulatoriale (entrambi già provvisoriamente accreditati e strutturalmente contigui ed in diretta comunicazione, senza soluzione di continuità, con la "Casa di Cura Daunia"), anche per i n. 30 p.l. rivenienti dalla conversione dei posti letto/discipline ospedaliere approvata in sede di pre intese la sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici. In relazione ai requisiti organizzativi è stato precisato che i parametri utilizzati ai fini della congruità del personale sono stati quelli di cui al D.M. del 07/06/1984 e alla D.G.R. n. 533/1989. E' stato inoltre precisato che il Responsabile sanitario del presidio residenziale di riabilitazione (comprensivo dei n. 30 già provvisoriamente accreditati e i n. 30 p.l. derivanti dalla conversione) è il dott. Francisco Antezza, specializzato in medicina fisica e riabilitazione.

Con nota prot.67792/UOR 09 - Direz. del 03/04/2015 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, precisato che i parametri utilizzati ai fini della congruità del personale sono quelli di cui al D.M. del 07/06/1984 e alla D.G.R. n. 533/1989, ha espresso il seguente parere: "Per quanto attiene i requisiti generali, strutturali e tecnologici è stata verificata ed accertata la conformità a quanto previsto dal R.R. n. 3/2005; i requisiti organizzativi, invece, per la nuova e complessiva configurazione del "Centro di Riabilitazione" sono parametrati a quanto previsto dalla D.G.R. n. 533 del 9 febbraio 1988 ed a questa sono conformi". Il Dipartimento ha inoltre rilevato, a proposito dei requisiti organizzativi, che "relativamente al personale della porzione in trasformazione [la Fondazione Turati] ha prodotto documenti di impegno di assunzione riservandosi di perfezionare i contratti solo a seguito del conseguimento dell'accreditamento istituzionale."

Ritenuto di non confermare l'accreditamento istituzionale per le n. 4 prestazioni domiciliari, in assenza di apposita istanza e relativa autocertificazione da inoltrarsi ai sensi e per gli effetti del R.R. n. 20/2011.

Ritenuto di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale dei n. 30 posti residenziali di riabilitazione, rivenienti dalla conversione disposta in sede di pre intese, all'effettiva stipula dei contratti di assunzione del relativo personale, essendo tale stipula condizione legale sine qua non ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

Per quanto suesposto, si propone:

- a) di conferire, ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, L.R. n. 8 del 28 maggio 2004, in attuazione delle pre-intese approvate con la sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 683 del 17 aprile 2014 ed in conformità all'allegato A/5 ivi contenuto relativo alla "Casa di Cura Daunia - Fondazione Turati", nel frattempo convertita in Centro di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, con sede in Vieste alla Località Macchia di Mauro, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per n. 30 p.l. di riabilitazione di tipo residenziale;
- b) per l'effetto, di revocare l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento precedentemente rilasciati per le discipline e/o posti letto ospedaliere non previsti nella nuova configurazione di cui alla scheda "A/5" allegata alla surriferita D.G.R. 683/2014, ossia per n. 14 posti letto di riabilitazione e n. 16 di medicina generale oggetto di conversione, con conseguente cessazione dell'attività ospedaliera;
- c) di confermare l'accreditamento istituzionale, già conseguito ex lege ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, L.R. n. 4/2010 nei seguenti termini:

- internato (residenziale) n. 30 posti letto
- seminternato  
(semiresidenziale) n. 1 prestazioni giornaliere
- ambulatorio piccolo  
gruppo n. 8 prestazioni giornaliere;

d) di non confermare l'accreditamento istituzionale per le prestazioni riabilitative domiciliari in quanto soggetto alla specifica procedura e requisiti stabiliti con R.R. n. 20/2011;

e) di subordinare la produzione degli effetti giuridici della disposizione di cui al punto a) all'avvenuta stipula dei contratti per l'assunzione del nuovo personale destinato ad assicurare l'assistenza riabilitativa relativa ai n. 30 posti letto residenziali rivenienti dalla suddetta conversione, da comunicarsi immediatamente a questo Servizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA  
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO  
DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

D E T E R M I N A

a) di conferire, ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, L.R. n. 8 del 28 maggio 2004, in attuazione delle pre-intese approvate con la sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 683 del 17 aprile 2014 ed in conformità all'allegato A/5 ivi contenuto relativo alla "Casa di Cura Daunia - Fondazione Turati", nel frattempo convertita in Centro di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, con sede in Vieste alla Località Macchia di Mauro, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per n. 30 p.l. di riabilitazione di tipo residenziale;

b) per l'effetto, di revocare l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento precedentemente rilasciati per le discipline e/o posti letto ospedalieri non previsti nella nuova configurazione di cui alla scheda "A/5" allegata alla surriferita D.G.R. 683/2014, ossia per n. 14 posti letto di riabilitazione e n. 16 di medicina generale oggetto di conversione, con conseguente cessazione dell'attività ospedaliera;

c) di confermare l'accreditamento istituzionale, già conseguito ex lege ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, L.R. n. 4/2010 nei seguenti termini:

- internato (residenziale) n. 30 posti letto
- seminternato  
(semiresidenziale) n. 1 prestazioni giornaliere
- ambulatorio piccolo  
gruppo n. 8 prestazioni giornaliere;

d) di non confermare l'accreditamento istituzionale per le prestazioni riabilitative domiciliari in quanto soggetto alla specifica procedura e requisiti stabiliti con R.R. n. 20/2011;

e) di subordinare la produzione degli effetti giuridici della disposizione di cui al punto a) del dispositivo all'avvenuta stipula dei contratti per l'assunzione del nuovo personale destinato ad assicurare l'assistenza riabilitativa relativa ai n. 30 posti letto residenziali rivenienti dalla suddetta conversione, da comunicarsi immediatamente a questo Servizio;

f) di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Fondazione Turati, gestore del Centro di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 di Vieste, con sede legale in Pistoia alla via Mascagni 2;
- Al Direttore Generale della ASL FG;
- Al Sindaco del comune di Vieste;

g) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio PAOSA (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad interim del Servizio PAOSA  
Vincenzo Pomo